

## Originale di Deliberazione del Consiglio Comunale

<p><b>N. 81</b> <b>data 24/09/2010</b></p> <p><b>Classif. VI</b></p>	<p><b>Oggetto: REGOLAMENTO COMUNALE PER L'INSTALLAZIONE, IL MONITORAGGIO ED INFORMAZIONE LEGATO ALLA LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI DI TELECOMUNICAZIONE E RADIOTELEVISIVI DI CUI ALLA LEGGE REG. N.25/2001 - APPROVAZIONE</b></p>
--	---

L'anno Duemiladieci, il giorno ventiquattro del mese di Settembre alle ore 19:00, nella Residenza Municipale, si è riunito il Consiglio Comunale convocato a norma di legge, in prima/seconda convocazione ed in seduta pubblica.

Dei Consiglieri assegnati a questo Comune ed in carica:

Nominativo		Pres.	Ass.	Nominativo		Pres.	Ass.
	GIOVANNI GASPARI	S			LAZZARI PASQUALINA	S	
	ASSENTI ANDREA		S		LORENZETTI MARCO		S
	BENIGNI CLAUDIO	S			MARINUCCI ANDREA	S	
	BOVARA LORELLA		S		MENZIETTI NAZZARENO		S
	BRUNI FRANCESCO	S			NARCISI MARIO		S
	CAPPELLI GIUSEPPE	S			NICO GIUSEPPE		S
	CAPRIOTTI GIULIETTA	S			PALESTINI FERNANDO	S	
	CIPOLLONI LIBERO	S			PASQUALINI GIANLUCA	S	
	COSTANTINI EDIO	S			PEZZUOLI SERGIO	S	
	DE VECCHIS GIORGIO		S		PIUNTI PASQUALINO		S
	DEL ZOMPO PALMA	S			POLI GIOVANNI		S
	EVANGELISTI SILVANO	S			PRIMAVERA DANIELE		S
	FELICETTI ANTONIO	S			TASSOTTI PIERLUIGI		S
	FORLI' PAOLO		S		URBINATI FABIO	S	
	GABRIELLI BRUNO		S		VIGNOLI LUCA		S
	LAVERSA GIUSEPPE	S					

risultano presenti n° 17 ed assenti n° 14.

Assume la presidenza , CAPRIOTTI GIULIETTA.

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE, DOTT.SSA SERAFINA CAMASTRA

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

## PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: REGOLAMENTO COMUNALE PER L'INSTALLAZIONE, IL MONITORAGGIO ED INFORMAZIONE LEGATO ALLA LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI DI TELECOMUNICAZIONE E RADIOTELEVISIVI DI CUI ALLA LEGGE REG. N.25/2001 - APPROVAZIONE

VISTA la proposta del Responsabile del procedimento, qui di seguito integralmente riportata:

### PROPOSTA DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

#### DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 107 del 21.04.2009, l'Amministrazione Comunale, in relazione alla normativa vigente in materia, ha rilevato la necessità *“di provvedere alla pianificazione di un sistema di corretta allocazione e di delocalizzazione degli impianti di telefonia mobile nel territorio comunale e mediante la revisione del regolamento comunale per il controllo dei campi elettromagnetici, in ossequio a quanto disposto all'articolo 5 LR n. 25/2001, al fine del buon governo del territorio locale, e di procedere, pertanto, alla elaborazione di una ipotesi di piano del tipo ivi descritto e di regolamento, da sottoporre agli organi competenti per l'approvazione”*.

Con determinazione dirigenziale n. 1317 del 12.09.2009 è stato affidato il servizio per la redazione del piano di localizzazione e delocalizzazione degli impianti di telefonia mobile, alla ditta POLAB s.r.l., con sede in Cascina (PI), via Sant'Antioco n. 15, P.IVA 01920640503, ed è stato approvato il relativo schema di convenzione.

Con Deliberazione n.24 del 22/03/2010 il Consiglio Comunale ha preso atto della bozza di regolamento e di piano di localizzazione degli impianti di telecomunicazioni di cui alla legge regionale n.25/2001 redatto dalla ditta POLAB srl di Cascina (PI), approvando nel contempo gli elaborati necessari per l'assoggettabilità a VAS ai sensi del D.Lgs.n.259/2003.

Preliminarmente all'approvazione di tale Regolamento, e del relativo Piano di Localizzazione, in ossequio della normativa vigente in materia di VAS (D.Lgs.n.152/2006) il Piano è stato quindi assoggettato a verifica preliminare (screening) ai sensi dell'art.12 del D.Lgs.152/2006 ottenendo con Determinazione del Dirigente del Servizio Urbanistica Provinciale n.1667 del 31/05/2010 la dichiarazione di non assoggettabilità a VAS ai sensi della citata normativa.

Il dispositivo di tale Determinazione ha dichiarato la non assoggettabilità alla procedura di Vas con le seguenti condizioni principali:

- 1) Vengano integralmente recepiti i contenuti dei pareri espressi dagli SCA segnatamente quello espresso dalla Soprintendenza ai BB.AA. e del Paesaggio delle Marche con nota prot.n.5336 del 13.4.2010;
- 2) Vengano rispettate le norme stabilite dal D.M. 19.4.2006;
- 3) Gli atti deliberativi dovranno dare atto degli esiti della verifica preliminare di VAS
- 4) Di procedere alla pubblicazione sul sito internet comunale del provvedimento di non assoggettabilità;

Il parere della Soprintendenza ai BB.AA. citato riporta che *“Trattandosi di interventi su apparati fissi di telefonia mobile (antenne, ecc...) si ritiene che tali elementi non possano determinare, in linea generale il carattere e l'uso del territorio. Si segnala, in via di indirizzo, che tali sistemi tecnologici non sono compatibili con i beni culturali tutelati in base al Capo II del D.Lgs.42/2004. Per quanto riguarda il Capo III del D.Lgs.42/2004 tali elementi sono soggetti al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, preceduta dal parere vincolante dello scrivente ufficio”*. In merito a ciò il Regolamento, e relativo Piano adottato, risultano assolutamente conformi prevedendo l'autorizzazione paesaggistica di cui all'art.146 del D.Lgs.42/2004 per i beni tutelati dal capo III (ved. art.4 e 14 del Regolamento). Infine il piano non localizza alcun sito su beni culturali tutelati dal capo II del D.Lgs.42/2004.

Relativamente al D.M. 19.4.2006 (Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle infrastrutture stradali), si rappresenta che la deliberazione di approvazione dovrà aggiornare tale fattispecie nelle norme finali (art.27 Regolamento).

Successivamente alla assoggettabilità a VAS e in esecuzione della citata Determinazione n.1667/2010 la medesima è stata pubblicata sul sito web e all'Albo Pretorio Comunale dal 29/6/2010 al 29/7/2010.

Con nota prot. n.23829 del 21/4/2010 il Piano approvato con D.C.C.n.24/2010 è stato notificato ai gestori di telefonia mobile interessati comunicando i termini di deposito e le tempistiche per le eventuali osservazioni. Dopo l'approvazione della Delibera di C.C. n.24 del 22/3/2010, il Piano unitamente al Regolamento, è stato depositato per trenta giorni consecutivi dal 21/4/2010 al 21/5/2010 e nei successivi trenta giorni (e cioè fino al 21/6/2010) è pervenuta un'unica osservazione da parte della Ditta Vodafone Omnitel acquisita al ns. prot.n.34139 del 11/6/2010.

Il piano è stato inoltre trasmesso con nota prot.n.19666 del 1/4/2010 alla competente ARPAM per l'espressione del relativo parere.

Con nota prot.n.9978 del 26/4/2010, acquisita al ns. protocollo il 28/4/2010 con prot.n.25741 l'ASUR Z.T.n.12 ha comunicato la sua incompetenza ad esprimere pareri sul Piano di localizzazione e relativo regolamento in quanto le normative sopravvenute hanno trasferito le medesime competenze all'ARPAM.

Con nota prot. n. 44501 del 03.08.2010 l'A.C. ha quindi convocato la conferenza di servizi prevista dalla legge regionale n.25/2001 dall'art.5 comma 2° per il giorno 9 settembre 2010. In detta data si è svolta presso l'Auditorium comunale di S.Benedetto detta conferenza a cui sono stati invitati oltre ai gestori della telefonia mobile, l'ARPAM, l'ASUR Z.T.n.12, le associazioni ambientaliste e i portatori di interesse pubblico diffuso (Comitati di quartiere ed Organismo di partecipazione). In detta Conferenza oltre a valutare i contributi dei soggetti partecipanti, compresi i portatori di interesse pubblico, dovevano essere esaminate le osservazioni pervenute al Piano adottato con D.C.C.n.24/2010.

Come si evince dal verbale della Conferenza di servizi, sono state valutate le osservazioni prodotte e si sono evidenziati alcuni nuovi elementi apportati dalla recente approvazione di una modifica al Codice delle Comunicazioni elettroniche (D.Lgs.n.259/2003) apportata con il D.L. 25.03.2010 n.40 che ha introdotto l'articolo 87bis "Procedure semplificate per determinate tipologie impianti". Dopo tale modifica normativa,definitivamente approvata con Legge di conversione n.73 del 22/5/2010 (Gazzetta Ufficiale n. 120 del 25/05/2010) la Conferenza di servizi ha appurato che è necessario modificare gli articoli del regolamento Comunale approvato con D.C.C. n. 24 del 22/03/2010 al fine di renderli conformi alla citata norma. Gli articoli da aggiornare sono l'articolo 14 comma 3^ e articolo 10 comma 4^, quest'ultimo relativamente agli impianti esistenti, inserendo la dicitura "...e comunque nei tempi massimi previsti dall'articolo 87bis del D.Lgs. n. 259 del 2003, qualora sussistano i presupposti".

Un'ulteriore modifica normativa intercorsa dopo la Delibera di C.C.n.24/2010 è quella del Decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n. 139 "*Regolamento recante procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità, a norma dell'art.146 comma 9 del D.Lgs.42/2004 e s.m.i.*" che ha introdotto ulteriori semplificazioni in materia di impianti di radiotelecomunicazioni per il rilascio dell'autorizzazione paesistica. Difatti all'allegato A1 del citato D.P.R. fra gli interventi assoggettati a tali semplificazione ci sono anche alcune tipologie di antenne come indicato dal punto 24 seguente:

*"24. Installazione di impianti di radiocomunicazioni elettroniche mobili, di cui all'art.87 del D.Lgs.259/2003, che comportino la realizzazione di supporti di antenne non superiori a 6 metri se collocati su edifici esistenti, e/o la realizzazione di sopralzi di infrastrutture esistenti come pali o tralicci, non superiori a 6 metri, e/o la realizzazione di apparati di telecomunicazioni a servizio delle antenne, costituenti volumi tecnici, tali comunque da non superare l'altezza di metri 3 se collocati su edifici esistenti e di metri 4 se posati direttamente a terra."*

Anche in questo caso è necessario apportare modifiche al Regolamento adottato con D.C.C.n.24/2010.

Un ulteriore elemento è quello apportato da una istanza presentata sempre dallo stesso gestore Vodafone Omnitel che in data 31/05/2010 ns. prot.31907 ha depositato una Denuncia di inizio attività ai sensi del D.Lgs.259/03 per l'installazione di una stazione radio base in co-siting con altro gestore (Wind) presso l'impianto esistente della centrale ENEL di via Volterra. Tale impianto non risulta inserito nel piano di localizzazione predisposto dal Comune tramite la ditta incaricata POLAB e il Regolamento approvato con D.C.C.n.24/2010 non risultava avere ne norme transitorie ne normativa di salvaguardia in pendenza dell'approvazione definitiva. Pertanto si è dell'avviso che tale istanza sia assoggettata alla sola norma generale (Codice delle Comunicazioni elettroniche D.Lgs.n.259/2003) e che inoltre non sia assoggettato a screening di VIA trattandosi di manutenzione ordinaria/straordinaria di impianto esistente ai sensi della l.reg.7/2004 e delle relative linee guida regionali in materia. Per tale istanza sono decorsi i novanta giorni previsti dal Codice ed è quindi maturato il titolo abilitativi conseguente per realizzare la stazione radio base. Pertanto il Consiglio Comunale è chiamato a normare, tramite norma finale e transitoria tale stazione fatto salvo il parere favorevole già rilasciato dalla competente ARPAM dal punto di vista radio protezionistico.

La norma transitoria e finale da prevedere può indicare:

*"art.27 comma 6 (nuovo) – Per le domande presentate dopo il 22/3/2010 e prima dell'approvazione definitiva del presente Regolamento è valido il titolo autorizzativo maturato ai sensi del D.Lgs.259/2003 fatti salvi il parere favorevole della competente ARPAM e l'eventuale necessità di screening di VIA ai sensi della vigente normativa."*

Infine in conformità con la Determinazione del Dirigente del Servizio Urbanistica Provinciale n.1667 del 31/05/2010 (dichiarazione di non assoggettabilità a VAS) va introdotta una ulteriore norma finale che renda le proposte di piano conformi al D.M.19/4/2006 (Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle infrastrutture stradali). In particolare, da quanto possibile analizzare dalla citata Determina, ci si riferisce agli eventuali ostacoli per la visibilità nelle intersezioni stradali (es. roatorie) che ai sensi dell'art.4.6 dell'allegato al D.M. recita: "*All'interno del triangolo di visibilità non devono esistere ostacoli alla continua e diretta visione reciproca dei veicoli afferenti al punto di intersezione considerato. Si considerano ostacoli per la visibilità oggetti isolati aventi la massima dimensione planimetrica superiore a 0.8 m.*". La proposta di aggiornamento del Regolamento è quella di inserire nelle norme finali un comma aggiuntivo che reciti:

*"art.27 comma 7 (nuovo) – Tutte le installazioni inserite all'interno delle intersezioni stradali (esistenti e di progetto) dovranno essere conformi al D.M.19/4/2006".* Le restanti osservazioni di Vodafone esaminate nella Conferenza di ser-

vizi sono risultate o non pertinenti o comunque non sufficientemente motivate per essere accolte e pertanto non si ritiene di proporre ulteriori modifiche né al Piano né al Regolamento approvati con D.C.C.n.24/2010.

Alla luce di quanto sopra indicato si vanno a estrinsecare le controdeduzioni alle osservazioni pervenute e le aggiunte/modifiche al regolamento adottato con D.C.C.n.24/2010 proposte dal Comune in Conferenza di Servizi:

**OSSERVAZIONE n.1: VODAFONE OMNITEL( ns. prot.n.34139 del 11/6/2010)**

Argomento osservazione	Contenuto osservazione	Controdeduzione ufficio
<u>ART.2 E 3 (OBIETTIVI)</u>	L'osservazione rileva la presunta illegittimità degli obiettivi di cui agli artt. 2 e 3 del regolamento laddove l'Amministrazione Comunale pare proporsi, tra gli obiettivi del medesimo la salvaguardia della salute pubblica dell'ambiente e del paesaggio, estranei alla sua sfera di competenza.	in riferimento agli obiettivi del Regolamento (art.2 e 3) essi risultano concordi con la legge quadro n.36/2001 che all'art.8 riserva ai Comuni la possibilità di adottare un regolamento per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici. Pertanto gli obiettivi indicati sono coerenti con gli obiettivi generali della legge n.36/2001 e non esorbitano il potere regolamentare dei Comuni né si sovrappongono alle competenze di altri organismi come ad esempio l'ARPAM.
<u>SULL'ART.10 (IMPIANTI ESISTENTI):</u>	In merito agli impianti esistenti (art.10 del Regolamento) l'osservazione contesta un eventuale contrasto con il principio di irretroattività delle leggi poiché si evidenzia che sarebbe previsto il risanamento e la delocalizzazione di impianti esistenti attualmente in funzione, ed installati in forza di regolari titoli abilitativi ai sensi del D.Lgs.259/2003, tra l'altro espressamente vietando ogni attività di adeguamento della stazione che si rendesse successivamente necessaria	Dalla lettura dell'art.10 invece appare chiaro che non sono previste delocalizzazioni "forzose" ma, qualora gli impianti esistenti non rispettino le prescrizioni tecniche del medesimo Regolamento, è previsto l'adeguamento entro 1 anno o periodo diverso concordato in un apposito Protocollo di Intesa con il Comune. Fino all'attuazione di tale Protocollo di intesa sugli impianti esistenti oggetto del medesimo, non saranno ammesse riconfigurazioni né ampliamenti se non quelle tese ad una minimizzazione dei campi elettromagnetici. Nella stragrande maggioranza dei casi sugli impianti esistenti non sono previste delocalizzazioni ma "minimizazioni"(depotenziamenti), quindi in realtà gli oneri sono bassissimi e tutti collegati al principio di precauzione alla base della legge n.36/2001. Per agevolare le delocalizzazioni il Comune inoltre contribuisce con un abbassamento dei costi di affitto fornendo propri siti a prezzi concorrenziali.
<u>SULL'ART.4 (INSERIMENTO AMBIENTALE)</u>	Si osserva come il corretto inserimento paesistico dell'impianto debba necessariamente conciliarsi con le	Ciò appare chiaramente errato poiché il piano di localizzazione oltre al Regolamento ha valutato tramite

	specifiche esigenze di copertura del segnale e che invece nell'art.4 del Regolamento ciò parrebbe non considerato	apposita relazione di impatto elettromagnetico la copertura del segnale che quindi è assicurata.
<u>CO-SITING(art.6 e 10)</u>	Sul "co-siting" con altri gestori Vodafone osserva che ciò, pur trovando la massima disponibilità a trovare soluzioni condivise, non può essere tuttavia il criterio preferenziale del piano di localizzazione dovendo necessariamente coordinarsi con la verifica delle seguenti condizioni: a) ottenimento del consenso di tutti i gestori individuati, b) l'insussistenza di ostacoli tecnici che rendano l'accorpamento fonte di possibili malfunzionamenti degli apparati; c) accertamento che la somma delle emissioni generate dai singoli impianti e dal fondo non determini violazioni delle soglie di normativa	In merito a ciò si sottolinea che il Comune prima di redigere il Piano di localizzazione con relativo Regolamento ha effettuato diverse riunioni preliminari coi gestori nei quali ha esaminato i piani di sviluppo, predisposto una prima bozza sottoposta ai medesimi gestori e verificato l'attuabilità degli interventi. Infine il piano ha verificato tramite apposita relazione di impatto elettromagnetico, con parere favorevole ARPAM, sia la situazione attuale che quella di progetto di Piano verificando il rispetto della normativa vigente.
<u>Sull'Art.6 del Regolamento (Criteri di localizzazione degli impianti) e sui successivi art.7 (Divieto di installazione degli impianti) e art.8 (aree sensibili):</u>	L'osservazione di Vodafone è molto critica sulle indicazioni degli art.6-7-8 che limita l'installazione sulle aree residenziali solo se le precedenti zonizzazioni (aree agricole, industriali, cimiteriali) risultano idonee alla copertura del servizio. Inoltre, sempre secondo Vodafone, appaiono pregiudizievoli i divieti di installazione su aree sensibili, ad esclusione di quelle necessarie per le opere degli Enti pubblici. Apparirebbe, tale divieto, eccessivamente generico ed esteso e come tale idoneo ad interferire impedendolo o ostacolando ingiustificatamente il corretto sviluppo degli impianti di radio base. Tale previsione apparirebbe, sempre secondo Vodafone, in palese vizio di incompetenza poiché riguarderebbe la protezione della salute pubblica dalle fonti di inquinamento, attribuzione che l'A.C. non può autonomamente esercitare.	Tali osservazioni paiono non considerare che l'individuazione delle aree sensibili discende dall'applicazione dall'art.7 della legge Reg. n.25/2001 e comunque è supportata da una accurata valutazione preventiva della localizzazione dei siti idonei tramite lo studio realizzato da POLAB e allegato al piano di localizzazione. Pertanto decadono a ns. giudizio le ventilate ipotesi di genericità delle indicazioni sulle localizzazioni e sui divieti; infine in merito all'incompetenza sulla protezione della salute pubblica si rimarca la validità della legge quadro n.36/2001 che all'art.8 comma 9 recita: <i>" I Comuni possono adottare un regolamento per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici."</i>
<u>In riferimento agli art.11 (Presentazione programmi annuali di installazione) e 18 (Autorizzazioni e modifiche di impianti non previsti dal programma annuale)</u>	Vodafone osserva che: pur riconoscendo i piani di sviluppo e i programmi annuali sono utili strumenti di collaborazione tra Gestori e Comune nella realizzazione del servizio, ritiene che in alcun modo tali programmi possano essere vincolanti per i gestori nell'attività pianificatoria né prevedere iter autorizzativi difformi dall'art.87 del D.Lgs.259/2003; in caso contrario, sempre secondo Vodafone, verrebbero ad essere gravati da ingiustificati adempimenti ed iter	In merito alla osservazione si controdeduce che l'ampio e organico percorso partecipato del piano, sempre percorso a braccetto tra Comune e Gestori con le varie riunioni svoltesi prima dell'adozione, aveva individuato nei Piani di sviluppo consegnati dei segnali chiari di collaborazione e su questo percorso e falsariga è stato tracciato il piano e il Regolamento. Pertanto non si tratta di appesantire gli iter ma anzi di semplificarli in

	<p>assolutamente ultronei rispetto alla normativa di legge peraltro ispirata da criteri di semplificazione, celerità e tempestività. Quanto alla istituzione del gruppo tecnico di Valutazione (art.13) Vodafone osserva che tale organo, pur valido potrebbe costituire un aggravio per l'iter autorizzativi in contrasto con la normativa vigente.</p>	<p>particolare per le nuove antenne poiché con il piano approvato si eliminerebbe tutta la fase di screening di VIA (competenza Provincia ai sensi della l.r.7/2004) che comporta almeno 3 mesi di allungamento dell'iter autorizzativo. Quindi la condivisione che è stata percorsa nei mesi prima dell'adozione aveva tale fine di semplificazione poi tradotta nelle norme.</p>
<p><u>In merito agli art.14(Procedimento rilascio autorizzazione) -15(Progettazione)-16(Disposizioni specifiche per l'installazione)-17(Certificato di regolare esecuzione e collaudo):</u></p>	<p>Vodafone osserva che l'iter autorizzativo è descritto nell'art.87 del D.Lgs. n.259/2003, tra l'altro recentemente modificato con l'art.87 bis e pertanto ogni iter che preveda maggiori tempistiche o passaggi non sia conforme.</p>	<p>Si sottolinea come gli articoli menzionati non introducano alcun nuovo iter o lungaggini ma vadano a specificare esattamente sia la documentazione da presentare sia l'iter in caso di impianti soggetti all'autorizzazione paesistica di cui al D.Lgs.42/2004. Relativamente all'art.87bis, si sottolinea come tale innovazione normativa, comunque successiva alla Delibera del C.C.n.24/2010, sottopone una parte delle installazioni di stazioni radio base ad una semplificazione ed accelerazione dei tempi di rilascio dell'autorizzazione. E' chiaro che il Regolamento in tal senso, e solo per gli interventi che ne abbiano i presupposti andrà aggiornato con l'approvazione finale.</p>

Per tali motivazioni si propone di rigettare le osservazioni presentate dal gestore VODAFONE OMNITEL ed acquisite dal ns. protocollo generale al n.34139 del 11/6/2010.

In riferimento invece alla conferenza di servizi tenutasi il 9/9/2010 è scaturita, come dianzi detto, la necessità di modificare alcuni articoli del Regolamento alla luce della recente approvazione di una modifica al Codice delle Comunicazioni elettroniche (D.Lgs.n.259/2003) apportata con il D.L. 25.03.2010 n.40 che ha introdotto l'articolo 87bis "Procedure semplificate per determinate tipologie impianti". Gli articoli da modificare sono i seguenti (testo adottato/testo modificato):

Riferimento articolo Regolamento	Testo adottato con D.C.C.n.24/2010	Testo modificato
<p><u>ART.14</u> PROCEDIMENTO PER IL RILASCIO DELLA AUTORIZZAZIONE</p>	<p>3. Il Comune, rilascia l'autorizzazione entro 90 giorni dal ricevimento della domanda, completa di tutti i suoi elementi. Entro lo stesso termine si intende accolta la denuncia di inizio attività.</p> <p>4. In caso di interventi ricadenti in zone sottoposte a vincolo paesaggistico l'autorizzazione viene rilasciata dal Comune entro 60 giorni dal rilascio del parere vincolate da parte della Soprintendenza ai BB.AA. e del Paesaggio delle Marche ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii.</p>	<p>3. Il Comune, rilascia l'autorizzazione entro 90 giorni dal ricevimento della domanda, completa di tutti i suoi elementi <b><u>o nei tempi previsti dall'art.87bis del D.Lgs.n.259/03 qualora ne ricorrano i presupposti.</u></b></p> <p>Entro lo stesso termine si intende accolta la denuncia di inizio attività.</p> <p>4. In caso di interventi ricadenti in zone sottoposte a vincolo paesaggistico l'autorizzazione viene rilasciata dal Comune entro 60 giorni dal rilascio del parere vincolate da parte della Soprintendenza ai BB.AA. e del Paesaggio delle Marche ai sensi dell'art.</p>

		146 del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii. <u><b>fatta salva l'applicazione del D.P.R.n.139 del 9/7/2010 che prevede tempistiche e modalità di rilascio differenti.</b></u>
ART. 27 -ENTRATA IN VIGORE – NORME FINALI	<p>1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno della sua approvazione da parte del Consiglio Comunale.</p> <p>2. Le disposizioni del presente regolamento si applicano anche alle istanze in corso di istruttoria o comunque pendenti alla data di entrata in vigore.</p> <p>3. La Giunta Comunale entro sessanta giorni dall'approvazione del presente regolamento aggiorna le tariffe per l'affitto dei siti comunali e stabilisce le agevolazioni di cui all'art.10 del presente articolo.</p> <p>4. Per tutte le normative in materia urbanistico-edilizia si fa riferimento al vigente P.R.G. e al Regolamento Edilizio Comunale.</p> <p>5. Per il primo anno a decorrere dall'approvazione del presente Regolamento il termine del 31 marzo indicato dall'art.11 è prorogato a 45 giorni dopo l'avvenuta esecutività della Delibera di approvazione del Regolamento stesso.</p>	<p>1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno della sua approvazione da parte del Consiglio Comunale.</p> <p>2. Le disposizioni del presente regolamento si applicano anche alle istanze in corso di istruttoria o comunque pendenti alla data di entrata in vigore.</p> <p>3. La Giunta Comunale entro sessanta giorni dall'approvazione del presente regolamento aggiorna le tariffe per l'affitto dei siti comunali e stabilisce le agevolazioni di cui all'art.10 del presente articolo.</p> <p>4. Per tutte le normative in materia urbanistico-edilizia si fa riferimento al vigente P.R.G. e al Regolamento Edilizio Comunale.</p> <p>5. Per il primo anno a decorrere dall'approvazione del presente Regolamento il termine del 31 marzo indicato dall'art.11 è prorogato a 45 giorni dopo l'avvenuta esecutività della Delibera di approvazione del Regolamento stesso.</p> <p><b>6. Per le domande presentate dopo il 22/3/2010 e prima dell'approvazione definitiva del presente Regolamento è valido il titolo autorizzativo maturato ai sensi del D.Lgs.259/2003 fatti salvi il parere favorevole della competente ARPAM e l'eventuale necessità di screening di VIA ai sensi della vigente normativa.</b></p> <p><b>7. Tutte le installazioni inserite all'interno delle intersezioni stradali (esistenti e di progetto) dovranno essere conformi al D.M.19/4/2006.</b></p>

Pertanto si propone:

**VISTI** i seguenti riferimenti normativi:

- Legge 22 febbraio 2001, n. 36 “Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici”.

- Decreto attuativo, luglio 2003 (Gazzetta Ufficiale n° 199) “Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici, magnetici e elettromagnetici, generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz.”

- Decreto n. 381 del 10 settembre 1998 "Regolamento recante norme per la determinazione dei tetti di radiofrequenza compatibili con la salute umana". Il Ministro dell'Ambiente d'intesa con il Ministro della Sanità ed il Ministro delle Comunicazioni".

- Decreto legislativo 1 agosto 2003 n° 259 – “Codice delle comunicazioni elettroniche”

- Decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n. 139 “Regolamento recante procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità, a norma dell’art.146 comma 9 del D.Lgs.42/2004 e s.m.i.”

**VISTE** inoltre:

- la l. reg. n.25/2001

- la l.reg.n.7/2004 e ss.mm.ii.

- il D.Lgs.n.152/2006 e ss.mm.ii.

**VISTA** la Delibera del C.C.n. 24 del 22/03/2010 “Regolamento comunale per l’installazione, il monitoraggio ed informazione legato alla localizzazione degli impianti di telecomunicazione e radiotelevisivi di cui alla legge reg. n.25/2001 – Presa d’atto - Approvazione verifica preliminare di assoggettabilità a VAS”;

**CONSIDERATO** che la citata D.C.C.n.24/2010 conteneva in allegato i seguenti elaborati:

1- LOCALIZZAZIONE IMPIANTI DI TELEFONIA MOBILE SU CARTA TECNICA COMUNALE (scala 1:5.000)

2- LOCALIZZAZIONE IMPIANTI DI TELEFONIA MOBILE SU TAVOLA RIASSUNTIVA DEI VINCOLI E P.R.G. VIGENTE (scala 1:5.000)

3- REGOLAMENTO

4- VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' PRELIMINARE ALLA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (ART.12 DEL D.LGS.N.152/2006);

5- RELAZIONE TECNICA

**VISTA** la Determinazione del Dirigente del Servizio Urbanistica Provinciale n.1667 del 31/05/2010 con la quale è stata dichiarata la non assoggettabilità a VAS ai sensi del D.Lgs.152/2006;

**CONSIDERATO** che in data 9/9/2010 si è svolta la conferenza di servizi prevista dall’art.5 comma 2 della l.reg.25/2001;

**VISTO** il verbale della conferenza di servizi del 9/9/2010;

**LETTO** il documento istruttorio redatto dal responsabile del procedimento con le controdeduzioni alle osservazioni pervenute al Piano e relativo Regolamento nel periodo di deposito;

**RITENUTO** pertanto apportare lievi modifiche al Regolamento (elab.3) del piano di localizzazione delle antenne di telefonia mobile già sottoposto al Consiglio Comunale con la citata D.C.C.n.24/2010, in relazione alla Conferenza di servizi svoltasi in data 9/9/2010, alle mutate disposizioni normative sopravvenute (art.87bis del D.Lgs.259/2003 e D.P.R.n.139/2010) nonché ad interventi di installazione di adeguamento di Stazioni radio base avviate nel periodo successivo alla deliberazione citata ;

**RITENUTO** condivisibile e approvabile il Regolamento (elab.n.3 –modificato) per le motivazioni contenute nel documento istruttorio;

**ACQUISITO** il parere di regolarità tecnica dei Dirigenti del Settore Sviluppo del Territorio e dell’economia locale;

**TENUTO CONTO** che il presente atto non necessita dei pareri di copertura finanziaria ai sensi dell’art.49 del D.Lgs.n.267/2000 non comportando aumento di spesa ne diminuzione di entrata per l’Ente;

**VISTO** il D.Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.);

#### **PROPONE DI DELIBERARE**

1) **DI PRENDERE ATTO** del verbale della Conferenza di servizi (*allegato A*) svoltasi in data 9/9/2010 ai sensi dell’art.5 comma 2 della l.reg.25/2001, che, conservata nel fascicolo d’ufficio, sebbene non allegata alla presente deliberazione si intende facente parte integrante e sostanziale del presente atto;

- 2) **DI PRENDERE ATTO** del documento istruttorio redatto dal responsabile del procedimento contenente le controdeduzioni alle osservazioni pervenute al Regolamento approvato con D.C.C.n.24/2010 e condividere le motivazioni in esso contenute;
- 3) **DI RIGETTARE**, mediante separata votazione l'osservazione presentata dalla ditta VODAFONE OMNITEL ns. prot.n.34139 del 11/6/2010, per le motivazioni contenute nel predetto documento istruttorio;
- 4) **DI APPROVARE**, per le motivazioni contenute nel documento istruttorio e nel verbale della conferenza di servizi del 9/9/2010, le modifiche all'elab.n.3-Regolamento (*allegato B*) che, conservato nel fascicolo d'ufficio, sebbene non allegato alla presente deliberazione si intende facente parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 5) **DI APPROVARE DEFINITIVAMENTE** pertanto il Regolamento ai sensi dell'art.5 della l.reg.n.25/2001 con relativo piano di localizzazione delle antenne di telefonia mobile redatto dalla POLAB, corredato dagli elaborati menzionati in premessa secondo gli elaborati già allegati alla D.C.C.n.24/2010 con le modifiche indicate all'elab.n.3 (Regolamento) nel documento istruttorio, elaborati conservati nel fascicolo d'ufficio ma che si intendono facente parte del seguente atto anche se non fisicamente allegati;
- 6) **DI DARE ATTO** che sono state rispettate tutte le condizioni contenute nella Determinazione del Dirigente del Servizio Urbanistica Provinciale n.1667 del 31/05/2010 con la quale è stata dichiarata la non assoggettabilità a VAS ai sensi del D.Lgs.152/2006;
- 7) **DI COMUNICARE** il presente atto all'Amministrazione Provinciale;
- 8) **DI NOTIFICARE** il presente atto ai rappresentati legali dei gestori di telefonia mobile operanti sul territorio comunale;
- 9) **DI DARE MANDATO** al Dirigente del Settore Sviluppo del Territorio e dell'Economia Locale di effettuare gli atti conseguenti di propria competenza;
- 10) **DI RENDERE** il presente atto immediatamente eseguibile, vista l'urgenza di provvedere, ai sensi dell'art.134 del D.Lgs.n.267/2000;

il responsabile del procedimento : ing. Marco Cicchi

---

---

IL DIRIGENTE PROPONENTE per quanto riguarda la regolarità tecnica  
esprime parere FAVOREVOLE, ai sensi dell'art.49 del D.lgs.n.267/2000.

Il Dirigente  
SVILUPPO E QUALITÀ DEL TERRITORIO  
E DELL'ECONOMIA LOCALE  
ing. Germano Polidori

---

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**RICHIAMATE** le disposizioni di legge e norme regolamentari citate nella suddetta proposta;

**VISTO** il documento istruttorio redatto dal responsabile del procedimento e condivise le motivazioni in esso contenute;

**VISTO** il verbale della I Commissione Consiliare "Assetto del territorio" in seduta congiunta con la 6 Commissione "Ambiente" del 20.09.2010 che ha trattato l'argomento, depositato agli atti;

**DATO ATTO** che entrano i Consiglieri Primavera e De Vecchis, per cui sono presenti 19 Consiglieri;

**ASCOLTATA** la relazione dell'Assessore Canducci, come da registrazione;

**DATO ATTO** che escono i Consiglieri De Vecchis, Cappelli e il Consigliere aggiunto Elena Iaroch ed entra il Consigliere Narcisi;

**VISTO** il verbale della conferenza di servizi del 9/9/2010 contenente le osservazioni pervenute e le relative controdeduzioni dell'Ufficio;

Posta a votazione dal Presidente l'approvazione dell'Osservazione presentata dalla Vodafone;

Con voti favorevoli 1 (Costantini) 14 contrari (Benigni, Bruni, Cappelli, Cipolloni, Del Zompo, Evangelisti, Gaspari, Laversa, Lazzari, Marinucci, Palestini, Pasqualini, Pezzuoli, Urbinati) 3 astenuti (Felicetti, Narcisi, Primavera) il Presidente dichiara respinta l'Osservazione della Vodafone;

**VISTO** il vigente Statuto Comunale;

**VISTO** il Decreto Legislativo n. 267 del 18.8.2000;

**ACQUISITO** il parere di regolarità tecnica del Dirigente del Settore Sviluppo del Territorio e dell'economia locale ai sensi dell'art.49 del D.Lgs.267/2000;

**TENUTO CONTO** che il presente atto non necessita dei pareri di copertura finanziaria ai sensi dell'art.49 del D.Lgs.n.267/2000 non comportando aumento di spesa né diminuzione di entrata per l'Ente;

Posta a votazione dal Presidente il punto all'ordine del giorno, con voti favorevoli unanimi

### DELIBERA

- 1) **DI PRENDERE ATTO** del documento istruttorio redatto dal responsabile del procedimento contenente le controdeduzioni alle osservazioni pervenute al Regolamento approvato con D.C.C.n.24/2010 e condividere le motivazioni in esso contenute;
- 2) **DI PRENDERE ATTO** del verbale della Conferenza di servizi svoltasi in data 9/9/2010 (allegato A) ai sensi dell'art.5 comma 2 della l.reg.25/2001, che allegata alla presente deliberazione si intende facente parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 3) **DI RIGETTARE**, mediante separata votazione l'osservazione presentata dalla ditta VODAFONE OMNITEL ns. prot.n.34139 del 11/6/2010, per le motivazioni contenute nel predetto documento istruttorio;
- 4) **DI APPROVARE**, per le motivazioni contenute nel documento istruttorio e nel verbale della conferenza di servizi del 9/9/2010, le modifiche all'elab.n.3-Regolamento (allegato B), che allegata alla presente deliberazione si intende facente parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 5) **DI APPROVARE DEFINITIVAMENTE** pertanto il Regolamento ai sensi dell'art.5 della l.reg.n.25/2001 con relativo piano di localizzazione delle antenne di telefonia mobile redatto dalla POLAB, corredato dagli elaborati menzionati in premessa secondo gli elaborati già allegati alla D.C.C.n.24/2010 con le modifiche indicate all'elab.n.3 (Regolamento) nel documento istruttorio, elaborati conservati nel fascicolo d'ufficio ma che si intendono facente parte del seguente atto anche se non fisicamente allegati;
- 6) **DI DARE ATTO** che sono state rispettate tutte le condizioni contenute nella Determinazione del Dirigente del Servizio Urbanistica Provinciale n.1667 del 31/05/2010 con la quale è stata dichiarata la non assoggettabilità a VAS ai sensi del D.Lgs.152/2006;
- 7) **DI COMUNICARE** il presente atto all'Amministrazione Provinciale;

- 8) **DI NOTIFICARE** il presente atto ai rappresentati legali dei gestori di telefonia mobile operanti sul territorio comunale;
- 9) **DI DARE MANDATO** al Dirigente del Settore Sviluppo del Territorio e dell'Economia Locale di effettuare gli atti conseguenti di propria competenza;

Posta a votazione l'immediata eseguibilità, con voti favorevoli unanimi

**DELIBERA**

Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile, vista l'urgenza di provvedere, ai sensi dell'art.134 del D.Lgs.n.267/2000;

---

**IL PRESIDENTE**  
CAPRIOTTI GIULIETTA

---

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
DOTT.SSA SERAFINA CAMASTRA

---

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

- La presente deliberazione è pubblicata all'albo pretorio in data 06/10/2010 ed iscritta al n. 3140 del Registro di Pubblicazione.

La presente deliberazione è rimasta affissa all'albo pretorio dal 06/10/2010 al 21/10/2010 per 15 giorni consecutivi, ex art. 124 comma 1, del D.Lgs.n.267/2000



Il Direttore del Servizio di Staff  
Segreteria Generale

---

---

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

- La presente deliberazione è immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art.134 comma 4, del D.Lgs n.267/2000.
- La presente deliberazione è divenuta esecutiva a seguito di pubblicazione all'albo pretorio per 10 giorni consecutivi il 24/09/2010 ex art.134 comma 3, del D.Lgs.n.267/2000.
- La presente deliberazione è divenuta esecutiva per conferma del Consiglio Comunale con deliberazione n. \_\_\_ del \_\_\_\_\_ su invito del Difensore Civico prot.n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, ex art. 127 comma 2, del D.Lgs.n.267/2000.



Il Direttore del Servizio di Staff  
Segreteria Generale

---

